

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 del 28-07-2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Nell'anno duemilaventisei, addì ventotto del mese di luglio, con inizio della seduta pubblica in prima convocazione alle ore 21:00 presso la sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
PONZANELLI CRISTINA	Sindaco	X	
DEVOTO CLELIA	Consigliere	X	
BATTAGLIA MASSIMO	Consigliere	X	
BORSI DAVIDE	Consigliere		X
RAVECCA RENZO	Consigliere	X	
SERGIAMPIETRI FRANCESCO	Consigliere		X
SPILAMBERTI LUCA	Consigliere	X	
ITALIANI ROBERTO	Consigliere	X	
PLICANTI RAFFAELLA	Consigliere	X	
CECATI STEFANO	Consigliere	X	
PIZZUTO ANDREA	Consigliere	X	
AMBROGETTI SABINA	Consigliere	X	
CASINI BEATRICE	Consigliere	X	
MUSETTI FRANCO	Consigliere		X
RICCI ROSOLINO VICO	Consigliere		X
TIBERI MATTEO	Consigliere	X	
TONELLI ANDREA	Consigliere	X	

Numero totale PRESENTI: 13 – ASSENTI: 4

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale, Avv. FULVIO ANDREA PASTORINO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In prosecuzione di seduta, il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

La Presidente dà la parola all'Assessore al bilancio, Carlo Rampi, per la presentazione della proposta al Consiglio.

Presidente apre quindi il dibattito.

Intervengono i Consiglieri:

- Cecati
- Casini, che anticipa voto contrario
- Tiberi.

Terminati gli interventi, la Presidente cede la parola all'Assessore Rampi per la replica, il quale però cede la parola all'Assessore Luca Ponzanelli, presente alla seduta, per la replica.

Al termine di questa, la Presidente richiede l'espressione delle dichiarazioni di voto che si registrano come segue:

- Consigliere Casini, che dichiara voto contrario;
- Consigliere Ambrogetti, che dichiara voto contrario e chiede la corretta applicazione del Regolamento anche per gli interventi degli Assessori.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento a titolo di dichiarazione di voto, la Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale ed invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto sulla proposta ad oggetto "Presa d'atto del Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029 e approvazione delle relative tariffe per l'esercizio finanziario 2026" presentata dall'Assessore Carlo Rampi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta, illustrata dall'Assessore al bilancio, Carlo Rampi, riportata in calce al presente verbale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.G.S. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

CON 9 VOTI favorevoli e 4 VOTI contrari (Casini, Ambrogetti, Tiberi, Tonelli) espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta n. 60 che viene riportata in calce al presente verbale, come parte costitutiva del medesimo.

Successivamente, tenuto conto dell'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.G.S. 18.08.2000, n. 267.

Alle ore 23:55, il Consigliere Casini lascia la seduta e risultano così presenti n. 12 Consiglieri.

A questo punto la Presidente, a termini del Regolamento sul funzionamento del C.C., pone in votazione la prosecuzione dei lavori del Consiglio oltre la mezzanotte con il seguente risultato:

- n. 12 voti favorevoli alla prosecuzione.

La seduta, quindi, prosegue con la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Gli interventi vengono integralmente conservati agli atti mediante registrazione audio/video digitale a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto.

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.sarzana.sp.it.

**IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

RAFFAELLA PLICANTI

**IL SEGRETARIO
GENERALE**

FULVIO ANDREA PASTORINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005.e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2026-2029 E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Proposta di Consiglio n. 60

Il Sindaco

Premesso che:

il D.Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione del servizio, le modalità di conferimento a servizio, l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021) la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 06/08/2021 individua i nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI per il quadriennio 2022/2025 ;

la deliberazione dell' ARERA n. 62 del 21/02/2023 ha definito l'avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come previsto dagli artt.7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

la deliberazione dell' ARERA n. 385 del 03 agosto 2023 ad oggetto Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani;

la deliberazione dell' ARERA n. 386 del 03 agosto 2023 ad oggetto Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;

la deliberazione dell' ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 ad oggetto Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

la deliberazione dell'ARERA n. 397 del 05 agosto 2025 che ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti

(MTR-3) regolando il settore per il quadriennio 2026-2029 definendo i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento, introducendo un fattore di sharing unico (tra 0,2 e 0,9) e allineando ulteriormente le tariffe agli obiettivi di economia circolare dell'Unione Europea;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti:

l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

l'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Preso atto che il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2026_2028, come previsto dal TU. EE. LL., era fissato al 31/12/2025;

Preso atto altresì che l'articolo 3, comma 5-quinquies, del DI 228/2021 ha stabilito che l'approvazione delle tariffe delle tari (e della tariffa corrispettiva) e dei relativi regolamenti avviene ordinariamente entro il 30 aprile di ogni anno e che entro lo stesso termine deve essere approvato il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, atto presupposto alla determinazione delle tariffe del tributo.

Dato atto che l'art. 1 comma 677 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (La Legge di Bilancio 2026) modifica, in modo strutturale, le tempistiche di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI, posticipando il termine ordinario dal 30 aprile al 31 luglio (articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228 convertito , con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15);

Richiamata la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2020 e dei Listini Tariffari attraverso

Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;

Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;

Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

Rilevato che la deliberazione dell' ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;

Dato atto che la deliberazione ARERA n.443/2019 all'art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

Viste, inoltre, la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n.57 recante Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari ;

Dato atto che il PEF MTR prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a- 2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;

Considerato il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI per il 2026/2029, per l'annualità 2026, non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata ma dovranno limitarsi a quanto prescritto dall' Arera con una formula che impone un limite alla crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi all'utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dall'Arera);

Rilevato che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

Dato atto che gli Enti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare trasmettono:

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (metodo tariffario rifiuti);

- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

Dato atto che ARLIR (Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti) conseguentemente alle disposizioni del metodo MTR-3 di ARERA (Delibera 397/2025/R/rif), ha provveduto alla validazione del PEF 2026 verificando la completezza, congruità e coerenza dei dati rispetto ai bilanci e alle regole MTR-3, come da prot. 36288 del 16/07/2026;

Considerato che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;

Rilevato:

che per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;

che tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell'esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali,

che, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Che, successivamente, Arera, con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Lette le linee guida interpretative, per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, aggiornate al 28 gennaio 2022;

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 il gettito del tributo deve garantire l'integrale copertura del costo del servizio;

Dato atto che con l'istituzione della Tari è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, confermato nella misura del 5% con decreto del Presidente della Provincia n. 145 del 15_11_2025 e Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 14.02.2025 e confermata anche per l'anno 2026;

Considerato che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta alla Tassa rifiuti:

a) **UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno

b) **UR2,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Vista altresì la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa **UR3,a**, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025 che riconosce agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il cui ISEE non superi la soglia di 9.796 euro ovvero di 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli il "bonus sociale rifiuti" pari al 25% della tassa sui rifiuti (TARI)

Ritenuto di approvare, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 652 della Legge n. 147/2013, i coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 indicati nel prospetto allegato alla presente proposta deliberativa;

Considerato che il prelievo sui rifiuti deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti come previsto dall'art 1 comma 654, della legge n.147 del 2013 che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio";

Considerato altresì che il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659); tra cui, ma non solo, quelle collegate all'ISEE e, più in generale, alle condizioni di disagio sociale riguardanti in prevalenza – ma non esclusivamente – le utenze domestiche;

Considerato che la modalità di copertura delle "riduzioni atipiche", deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune", ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale;

Atteso che l'Amministrazione propone i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni Tari relative alle utenze domestiche per l'anno 2026:

riduzione pari al 75% dal pagamento della TARI per i nuclei familiari con Indicatore di situazione economica equivalenti (ISEE), previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ordinario **inferiore o pari ad euro 9.796,00;**

riduzione pari al 50% dal pagamento della TARI per i nuclei familiari con Indicatore di situazione economica equivalenti (ISEE), previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ordinario **compreso tra euro 9.797,00 ed euro 12.000,00;**

Dette agevolazioni, che saranno riconosciute fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione, saranno rilasciate a seguito di istanza da presentare successivamente all'approvazione di apposito bando emesso dal Dirigente dei Servizi Sociali in favore dei nuclei familiari che non siano in possesso di beni immobili ulteriori rispetto all'abitazione di residenza e l'eventuale pertinenza;

Atteso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18.06.2026 si è stabilito:

di procedere, nelle more dell'approvazione delle tariffe, con l'emissione degli avvisi di pagamento della TARI in acconto per l'annualità 2026 nella misura del 25% in base alla tariffe in vigore per l'anno d'imposta 2025, stabilendo la scadenza del 31 luglio 2026;

di procedere successivamente alla deliberazione delle nuove tariffe per l'anno 2026 all'invio degli avvisi di pagamento a congruaggio del dovuto mediante l'emissione di **n. 3 rate con scadenza rispettivamente al 10 settembre 2026, al 31 ottobre 2026 ed al 10 dicembre 2026, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 10 settembre 2026;**

Visti l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013;

Visto il vigente regolamento per la disciplina della Tari;

Richiamati:

- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento TARI;
- gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n.158/199 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

Rilevata l'urgenza di deliberare in merito nonché di proporre la dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, vista la necessità di consentire il rispetto dei termini per l'approvazione delle Tariffe Tari e delle correlate agevolazioni tariffarie;

Visto che la presente proposta è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area 2 e del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO:

1. di richiamare integralmente le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto, per quanto di competenza, del Piano Economico Finanziario TARI anno 2026-2029, validato da ARLIR (Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti) conseguentemente alle disposizioni del metodo MTR-3 di ARERA (Delibera 397/2025/R/rif), come da prot. 36288 del 16/07/2026;

3. di precisare che il Piano Economico Finanziario TARI costituisce documento fondante le tariffe rifiuti dell'anno di riferimento (2026);
4. di precisare che i conseguenti atti di gestione competono ai Dirigenti a cui è affidata organizzativamente la materia;
5. di prendere atto del costo standard complessivo, calcolato nel rispetto delle linee guida interpretative redatte dal Dipartimento delle Finanze, inteso quale benchmark di riferimento sulla base del quale l'Ente potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere il costo del servizio;
6. di dare atto che alla luce del predetto piano economico – finanziario, il costo totale del servizio, da coprire con il gettito del tributo è pari ad € 7.746.027,00 ;
7. di approvare, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 652 della Legge n. 147/2013, i coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 nella misura di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione;
8. di approvare, per l'esercizio 2026, le tariffe TARI distinte tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18.06.2026 si è stabilito:
 - di procedere, nelle more dell'approvazione delle tariffe, con l'emissione degli avvisi di pagamento della TARI in acconto per l'annualità 2026 nella misura del 25% in base alla tariffe in vigore per l'anno d'imposta 2025, stabilendo la scadenza del 31 luglio 2026;
 - di procedere successivamente alla deliberazione delle nuove tariffe per l'anno 2026 all'invio degli avvisi di pagamento a congruaggio del dovuto mediante l'emissione di **n. 3 rate con scadenza rispettivamente al 10 settembre 2026, al 31 ottobre 2026 ed al 10 dicembre 2026, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 10 settembre 2026;**
10. di dare atto che è dovuto altresì il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 da corrispondere alla Provincia di La Spezia;
11. di dare atto che in aggiunta alla Tassa rifiuti determinata sulla base delle tariffe qui approvate sono dovuti i seguenti importi :
 - a) € 0,10 per utenza per anno per la componente perequativa *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024;
 - b) € 1,50 per utenza per anno per la componente perequativa *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno
 - c) € 6,00 per utenza per anno per la componente perequativa *UR3,a* per la copertura delle

12. di dare atto che nell'anno 2026 saranno applicate le seguenti agevolazioni TARI per le sole utenze domestiche, proposte dall'Amministrazione:

riduzione pari al 75% dal pagamento della TARI per i nuclei familiari con Indicatore di situazione economica equivalenti (ISEE), previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ordinario **inferiore o pari ad euro 9.796,00;**

riduzione pari al 50% dal pagamento della TARI per i nuclei familiari con Indicatore di situazione economica equivalenti (ISEE), previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ordinario **compreso tra euro 9.797,00 ed euro 12.000,00;**

Dette agevolazioni, che saranno riconosciute fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione, saranno rilasciate a seguito di istanza da presentare successivamente all'approvazione di apposito bando emesso dal Dirigente dei Servizi Sociali in favore dei nuclei familiari che non siano in possesso di beni immobili ulteriori rispetto all'abitazione di residenza e l'eventuale pertinenza;

13. di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze –, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
14. di proporre l'immediata eseguibilità, onde consentire il rispetto dei termini per l'approvazione delle Tariffe Tari e delle correlate agevolazioni tariffarie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
15. di dare atto che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso la deliberazione di approvazione della presente proposta sono ammessi alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione previsto dalla legge;

- ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.



CITTÀ DI
SARZANA

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2026-2029 E
APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Economato, Provveditorato, Patrimonio, Ragioneria, Sistemi Informativi, Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Sarzana, lì 22-07-2026

Il Dirigente
CHIAVACCI VALENTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



CITTÀ DI
SARZANA

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2026-2029 E
APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SERVIZIO BILANCIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Eventuali note:

Sarzana, lì 22-07-2026

Il Dirigente
CHIAVACCI VALENTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI SARZANA																
UTENZE DOMESTICHE					CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA					CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE						TOTALE GETTITO
Famiglie	Num Nuclei	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Sup.media abitazioni	Coefficiente per attrib.parte fissa	Quota unitaria PF €/m ²	Gettito Quota fissa utenze domestiche	QUOTA FISSA €/m ²	Coefficiente per attrib.parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Gettito Quota variabile utenze domestiche	QUOTA VARIABILE €/Utenza	TARIFFA MEDIA €/Utenza	Gettito QF+QV		
	n	m ²	%	m ²	Ka	Quif	Quif*S*Ka	Quif*Ka	Kb	Kb*Nuc	Qlot / Somm N _(n) * Kb _(n)	Quv*Kb*Nuc	Quv*Kb	L		
					Nord < 5000	S.tot*Ka	Cluf / Somm S _(n) * Ka _(n)									
Famiglie di 1 componente	3.590	334.574,28	31,53%	93,20	0,80	267.659	0,8386	224459,19	1,20	4308	139,8173	602.333	167,7808	826.792		
Famiglie di 2 componenti	4.883	512.360,25	42,89%	104,93	0,94	481.619	0,8386	403885,39	1,60	7812,8	139,8173	1.092.365	223,7077	1.496.250		
Famiglie di 3 componenti	1.663	196.976,78	14,61%	118,45	1,05	206.826	0,8386	173443,96	1,90	3159,7	139,8173	441.781	265,6529	615.225		
Famiglie di 4 componenti	919	113.746,17	8,07%	123,77	1,14	129.671	0,8386	108741,79	2,30	2113,7	139,8173	295.532	321,5798	404.274		
Famiglie di 5 componenti	196	25.454,00	1,72%	129,87	1,23	31.308	0,8386	26255,24	2,88	564,48	139,8173	78.924	402,6738	105.179		
Famiglie di 6 o piu componenti	134	20.233,32	1,18%	150,99	1,30	26.303	0,8386	22057,96	4,15	556,1	139,8173	77.752	580,2418	99.810		
Totali	11.385	1.203.345	100%	105,7		1.143.386		958.843,54		18.515		2.588.687		3.547.530		
UTENZE NON DOMESTICHE COMUNI > 5000 ABITANTI					CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA					CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE						TOTALE GETTITO
	Num oggetti categoria	Superficie totale categoria		Sup.media locali	Coefficiente per attrib.parte fissa	Quota unitaria PF L/m ²	Gettito Quota fissa utenze non domestiche	QUOTA FISSA €/m ²	Coefficiente per attrib.parte variabile	Quota unitaria parte variabile	Gettito Quota variabile utenze non domestiche	QUOTA VARIABILE €/m ²	TARIFFA MEDIA €/m ²	Gettito QF+QV		
	n	m ²		m ²	Kc	Quif	Quif*S*Kc	Quif*Kc	Kd	kg/anno stimati	Qlot / Somm N _(n) * Kb _(n)	Sap*Kd (ap)*Cu	Quv*Kd	QF+QV		
					Nord < 5.000	S*Kc	Clapf / Somm S _(ap) * Kc _(ap)							€		
Cat																
1	associazioni, luoghi di culto	66	12.604	3,0%	1,10	13.864,40	2,4004	33280,11	7,20	90.749	0,4418	40.093	3,1810	5,82	73.373	
2	Cinematografi e teatri	2	1.393	0,3%	0,62	863,66	2,4004	2073,13	5,25	7.313	0,4418	3.231	2,3195	3,81	5.304	
3	alcuna vendita diretta	403	64.735	15,3%	0,95	61.498,25	2,4004	147620,40	7,45	482.276	0,4418	213.069	3,2914	5,57	360.690	
4	impianti sportivi	31	18.642	4,4%	1,32	24.607,04	2,4004	59066,75	10,82	201.703	0,4418	89.112	4,7803	7,95	148.179	
5	Stabilimenti balneari	23	35.677	8,4%	0,96	34.249,92	2,4004	82213,51	7,83	279.351	0,4418	123.417	3,4593	5,76	205.631	
6	Esposizioni, autosaloni	12	6.234	1,5%	0,77	4.800,18	2,4004	11522,35	6,33	39.461	0,4418	17.434	2,7966	4,64	28.956	
7	Alberghi con ristorante	3	4.381	1,0%	2,46	10.777,26	2,4004	25869,73	20,18	88.409	0,4418	39.059	8,9155	14,82	64.929	
8	Alberghi senza ristorante	27	3.962	0,9%	1,62	6.418,59	2,4004	15407,17	13,32	52.775	0,4418	23.316	5,8848	9,77	38.723	
9	Casa di cura e riposo	8	7.209	1,7%	1,87	13.480,83	2,4004	32359,38	15,33	110.514	0,4418	48.825	6,7728	11,26	81.184	
10	Ospedali	14	34.671	8,2%	2,10	72.809,10	2,4004	174770,96	16,10	558.203	0,4418	246.614	7,1130	12,15	421.385	
11	Uffici e agenzie	246	23.810	5,6%	2,28	54.285,66	2,4004	130307,30	18,68	444.761	0,4418	196.496	8,2528	13,73	326.803	
12	professionali	310	25.175	6,0%	1,00	25.175,00	2,4004	60430,07	8,00	201.400	0,4418	88.979	3,5344	5,93	149.409	
13	libreria, cartoleria, ferramenta e	270	54.590	12,9%	1,77	96.624,99	2,4004	231938,63	12,50	682.380	0,4418	301.475	5,5225	9,77	533.414	
14	plurilicenze	25	1.654	0,4%	1,56	2.580,24	2,4004	6193,61	13,36	22.097	0,4418	9.763	5,9024	9,65	15.956	
15	tende e tessuti, tappeti, cappelli e	32	4.317	1,0%	1,25	5.396,25	2,4004	12953,16	7,50	32.378	0,4418	14.304	3,3135	6,31	27.258	
16	Banchi di mercato beni durevoli	1	3.945	0,9%	2,25	8.876,25	2,4004	21306,55	20,00	78.900	0,4418	34.858	8,8360	14,24	56.165	
17	parrucchiere, barbiere, estetista	78	4.140	1,0%	1,28	5.299,20	2,4004	12720,20	10,04	41.566	0,4418	18.364	4,4357	7,51	31.084	
18	falegnami, idraulico, fabbro,	55	11.742	2,8%	1,43	16.791,06	2,4004	40305,26	10,55	123.878	0,4418	54.729	4,6610	8,09	95.035	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	43	14.124	3,3%	1,91	26.976,84	2,4004	64755,21	11,05	156.070	0,4418	68.952	4,8819	9,47	133.707	
20	di produzione	-	-	0,0%	0,65	-	2,4004	0,00	5,33	-	0,4418	-	2,3548	3,92	-	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	109	19.595	4,6%	1,41	27.628,95	2,4004	66320,53	9,90	193.991	0,4418	85.705	4,3738	7,76	152.026	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	115	12.457	2,9%	3,00	37.371,00	2,4004	89705,35	25,70	320.145	0,4418	141.440	11,3543	18,56	231.145	
23	Mense, birrerie, amburgherie	-	-	0,0%	6,24	-	2,4004	0,00	14,9785	51,17	-	-	22,6047	37,58	-	
24	Bar, caffè, pasticceria	97	7.030	1,7%	2,26	15.887,80	2,4004	38137,08	26,00	182.780	0,4418	80.752	11,4868	16,91	118.889	
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	48	13.371	3,2%	2,12	28.347,41	2,4004	68045,12	18,00	240.686	0,4418	106.335	7,9524	13,04	174.380	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6	983	0,2%	2,18	2.142,94	2,4004	5143,91	21,30	20.938	0,4418	9.250	9,4103	14,64	14.394	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	41	2.867	0,7%	3,59	10.292,53	2,4004	24706,19	30,38	87.099	0,4418	38.481	13,4219	22,04	63.187	
28	Ipermercati di generi misti	9	30.879	7,3%	4,10	126.603,90	2,4004	303900,00	33,67	1.039.696	0,4418	459.338	14,8754	24,72	763.238	
29	Banchi di mercato genere alimentari	1	687	0,2%	3,50	2.404,50	2,4004	5771,76	47,00	32.289	0,4418	14.265	20,7646	29,17	20.037	
30	Discoteche, night club	4	2.028	0,5%	2,86	5.800,08	2,4004	13922,51	23,52	47.699	0,4418	21.073	10,3911	17,26	34.996	
Totale	2.079	422.902	100%	203		741.854		1.780.746		5.859.506		2.588.730		4.369.476		
	Num oggetti	Superficie totale		Sup.media locali												
TOTALE GENERALE	13.464	1.626.247		121		1.885.240		2.739.589				5.177.416		7.917.006		

Riepilogo Tariffe DOMESTICHE_2026

Famiglie	Quota Fissa	Quota Variabile per Famiglia
	Euro/ m2	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	€ 0,6709	€ 167,7808
Famiglie di 2 componenti	€ 0,7883	€ 223,7077
Famiglie di 3 componenti	€ 0,8805	€ 265,6529
Famiglie di 4 componenti	€ 0,9560	€ 321,5798
Famiglie di 5 componenti	€ 1,0315	€ 402,6738
Famiglie di 6 o più componenti	€ 1,0902	€ 580,2418

Riepilogo Tariffe Utenze NON Domestiche_2026

N.	Attività	Quota Fissa
		Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6404
2	Cinematografi e teatri	1,4882
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,2804
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,1685
5	Stabilimenti balneari	2,3044
6	Esposizioni, autosaloni	1,8483
7	Alberghi con ristorante	5,9050
8	Alberghi senza ristorante	3,8886
9	Case di cura e riposo	4,4887
10	Ospedali	5,0408
11	Uffici e agenzie	5,4729
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,4004
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,2487
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,7446
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,0005
16	Banchi di mercato beni durevoli	5,4009
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,0725
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,4326
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,5848
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,5603
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,3846
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,2012
23	Mense, birrerie, amburgherie	14,9785
24	Bar, caffè, pasticceria	5,4249
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,0888
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,2329
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,6174
28	Ipersmercati di generi misti	9,8416

29	Banchi di mercato genere alimentari	8,4014
30	Discoteche, night club	6,8651

3

Quota Variabile	Tariffa Totale
Euro/m2	Euro/m2
3,1810	€ 5,8214
2,3195	€ 3,8077
3,2914	€ 5,5718
4,7803	€ 7,9488
3,4593	€ 5,7637
2,7966	€ 4,6449
8,9155	€ 14,8205
5,8848	€ 9,7734
6,7728	€ 11,2615
7,1130	€ 12,1538
8,2528	€ 13,7257
3,5344	€ 5,9348
5,5225	€ 9,7712
5,9024	€ 9,6470
3,3135	€ 6,3140
8,8360	€ 14,2369
4,4357	€ 7,5082
4,6610	€ 8,0936
4,8819	€ 9,4667
2,3548	€ 3,9151
4,3738	€ 7,7584
11,3543	€ 18,5555
22,6047	€ 37,5832
11,4868	€ 16,9117
7,9524	€ 13,0412
9,4103	€ 14,6432
13,4219	€ 22,0393
14,8754	€ 24,7170

COMUNE DI SARZANA
 Protocollo Partenza N. 40398/2026 del 07-08-2026
 Allegato 1 - Class. 4.2 - Copia Documento

20,7646	€ 29,1660
10,3911	€ 17,2562

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS^{EXP}_{IV}
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{EXP}_{116,IV}
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{EXP}_{IV}
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{ANT,IV}
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{EXP}_{IV}
Costi operativi incentivanti <u>non sistematici</u> variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{IV}
Fattore di Sharing b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_a + AR_{sc,a})
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RCΔ(T-Tmax)_{pre,IV,a}
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE
IVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif

2026			2027		
SARZANA			SARZANA		
Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
636.485	-	636.485	636.485	-	636.485
972.600	-	972.600	972.600	-	972.600
617.631	-	617.631	617.631	-	617.631
2.747.656	-	2.747.656	2.747.656	-	2.747.656
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
82.295	-	82.295	131.382	-	131.382
14.124	-	14.124	70.475	-	70.475
-	-	-	-	-	-
0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
216.416	-	216.416	216.416	-	216.416
148.082	-	148.082	148.082	-	148.082
218.699	-	218.699	218.699	-	218.699
99.527	-	99.527	403.260	-	403.260
-	-	-	403.260	-	403.260
	495.162	495.162		536.079	536.079
4.951.617	495.162	5.446.779	5.340.788	536.079	5.896.867
706.412	-	706.412	706.412	-	706.412
54.313	256.761	311.075	54.313	203.145	257.458
320.889	-	320.889	320.889	-	320.889
-	-	-	-	-	-
278.879	-	278.879	278.879	-	278.879
654.081	256.761	910.843	654.081	203.145	857.226
245.069	-	245.069	250.316	-	250.316
72.669	352.647	425.316	72.669	386.397	459.066
72.669	-	72.669	72.669	-	72.669
-	352.647	352.647	-	386.397	386.397
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
130.071	-	130.071	116.389	-	116.389
-	-	-	322	-	322
-	-	-	-	-	-
447.809	352.647	800.456	439.697	386.397	826.094
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
21.189	-	21.189	33.827	-	33.827
173.416	-	173.416	314.652	-	314.652
-	-	-	-	-	-
31.665	-	31.665	288.885	-	288.885
-	-	-	288.885	-	288.885
	203.457	203.457		243.755	243.755
2.034.572	812.865	2.847.438	2.437.554	833.297	3.270.851

$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	6.986.190	1.308.027	8.294.217	7.798.343	1.369.376	9.167.719
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	6.986.190	1.308.027	8.294.217	7.798.343	1.369.376	9.167.719
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata % - (a-2)		64%			64%	
q_{a-2} ton		13.512			13.512	
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg - (a-2)		50,98			54,04	
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)		35,00			35,00	
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1		-0,20			-0,20	
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2		-0,15			-0,15	
Totale γ		-0,35			-0,35	
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$		0,65			0,65	
Verifica del limite di crescita						
r_{pi_a}		1,9%			1,9%	
coefficiente di recupero di produttività X_a		0,20%			0,20%	
coeff. Potenziamento del servizio K_a		3,15%			0,72%	
coeff. per recupero inflazione CRI_a		1,59%			0,58%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p		6,44%			3,00%	
$(1+p)$		1,0644			1,0300	
ΣTa		8.294.217			9.167.719	
ΣTV_{a-1}		4.817.026			5.096.373	
ΣTfa_{a-1}		2.485.166			2.675.956	
ΣIV_{a-1}		7.302.193			7.772.329	
$\Sigma Ta / \Sigma IV_{a-1}$		1,1359			1,1795	
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		7.772.329			8.005.863	
delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$		521.888			1.161.856	
Iva dopo distribuzione delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$	4.601.211	495.162	5.096.373	4.596.728	536.079	5.132.806
Tfa dopo distribuzione delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$	1.890.594	785.363	2.675.956	2.090.135	782.921	2.873.056
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$	6.491.805	1.280.524	7.772.329	6.686.863	1.319.000	8.005.863
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile		-			-	
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa		26.302			24.139	
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			5.096.373			5.132.806
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			2.649.654			2.848.917
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			7.746.027			7.981.724
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-

**Relazione di accompagnamento al
Piano Economico Finanziario 2026-2029
per il servizio integrato di gestione dei rifiuti dei
Comuni di ARCOLA, BONASSOLA,
BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA,
LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL
MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE,
ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO
DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA**

Bacino Comuni Provincia di La Spezia

Ameglia	Levanto
Arcola	Maissana
Beverino	Monterosso al Mare
Bolano	Luni
Bonassola	Pignone
Borghetto Di Vara	Portovenere
Brugnato	Riccò del Golfo di Spezia
Calice Al Cornoviglio	Riomaggiore
Carro	Rocchetta di Vara
Carrodano	Santo Stefano di Magra
Castelnuovo Magra	Sarzana
Deiva Marina	Sesta Godano
Follo	Varese Ligure
Framura	Vernazza
La Spezia	Vezzano Ligure
Lerici	Zignago

Delibere ARERA 5 agosto 2025 n.397/2025/R/RIF
Determina ARERA 7 novembre 2025, n.1/DTAC/2025

1 Premessa (ETC)

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (ARLIR) (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del gestore Acam Ambiente Spa (capitoli 2 e 3) e il singolo Comune.

Le informazioni, i dati e le valutazioni inserite nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del terzo periodo regolatorio (anni 2026-2029).

ARLIR è il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazioni di veridicità, delibere di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario considerato coincide con il singolo Comune appartenente al bacino della Provincia di La Spezia di cui segue elenco:

Ameglia	Levanto
Arcola	Maissana
Beverino	Monterosso al Mare
Bolano	Luni
Bonassola	Pignone
Borghetto Di Vara	Portovenere
Brugnato	Riccò del Golfo di Spezia
Calice Al Cornoviglio	Riomaggiore
Carro	Rocchetta di Vara
Carrodano	Santo Stefano di Magra
Castelnuovo Magra	Sarzana
Deiva Marina	Sesta Godano
Follo	Varese Ligure
Framura	Vernazza
La Spezia	Vezzano Ligure
Lerici	Zignago

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

L'Ambito oggetto della presente relazione è composto dai 32 Comuni della Provincia della Spezia. Sul territorio, dal 30.06.2023 è presente un gestore unico che ad oggi effettua il servizio nei 32 Comuni appartenenti al territorio di competenza della Provincia (sono cessate le gestioni in economia nel corso dell'annualità 2023 per Carrodano, Levanto, Varese Ligure e Zignago).

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per l'annualità 2026-2029 per gli impianti di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti si è proceduto all'applicazione di condizioni di conferimento non discriminatorie, secondo la normativa vigente.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, la documentazione acquisita dal gestore ed eventualmente completata a cura dell'Ente territorialmente competente fa riferimento al solo ambito tariffario del Singolo Comune.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente ritiene che non vi siano ulteriori elementi, ivi comprese eventuali specificità locali, sottesi alle scelte in concreto adottate nell'ambito del procedimento di approvazione della singola predisposizione tariffaria meritevoli di segnalazione all'Autorità.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

La società Acam Ambiente Spa opera in qualità di Gestore del servizio integrato rifiuti per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati e spazzamento e lavaggio. La società gestisce la Tariffa Corrispettiva all'utenza in 10 dei 32 Comuni della Provincia; nei restanti 20 i Comuni svolgono il servizio di attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Vedi Relazioni annesse del Gestore Acam Ambiente Spa e del Comune

4 Attività di validazione (ETC)

ARLIR, in qualità di Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica prevista dalla deliberazione 397/2025/R/rif attraverso incarico all'RTI LABELAB S.r.l. - MAGESTI S.r.l. - PERK SOLUTION S.r.l. - PRAGMOS CONSULTING S.r.l. - SMART ENGINEERING S.r.l., società specializzate sul tema gestione rifiuti e regolazione di settore.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

Sono formalizzate all'interno del Report di Validazione seguente.



Bacino Spezzino (SP)

RELAZIONE PER LA VALIDAZIONE DEL PEF 2026-29 RIFIUTI

**Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO
DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI,
MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE,
RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO
STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA**

Ai sensi Delibera ARERA 5 agosto 2025 n.397/2025/R/RIF
Determina ARERA 7 novembre 2025, n.1/DTAC/2025

A cura di:

RTI LABELAB S.r.l. -
MAGESTI S.r.l. - PERK
SOLUTION S.r.l. - PRAGMOS
CONSULTING S.r.l. - SMART
ENGINEERING S.r.l.

Il Referente
Ing. Giovanni Montresori

COMUNE DI SARZANA
Protocollo Partenza N. 340898/2026 del 11/07/2026
Allegato 12 - Class. 4629 - Copia Documento

Indice

1	Obiettivi dell'attività di verifica effettuata.....	6
2	Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2026-29.....	8
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.2	Attività in capo al Comune	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3	Riferimento ETC e Validatore	8
3	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili.....	9
4	Attività di valutazione di competenza dell'ETC	9
4.1	Rispetto generale della metodologia di calcolo	9
4.2	Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro	9
4.3	Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie.....	10
4.4	Coefficiente di recupero produttività	10
4.5	Coefficiente di potenziamento K e CRI	10
4.6	Costi operativi di gestione associati e associati a specifiche finalità (ANT)	11
4.7	Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing	11
4.8	Cespiti e costi del capitale.....	11
4.9	Conguagli	11
4.10	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	12
4.11	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	12
4.12	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	12
4.13	Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie	12
4.14	Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento	12
4.15	Rispetto delle tempistiche di validazione.....	13
5	Prezzi Finali.....	13
6	Esito attività di validazione e parametri R1, R2, H.....	14

1 Obiettivi dell'attività di verifica effettuata

Ai sensi della deliberazione n° 397/2025/r/rif la procedura di approvazione e validazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 prevede quanto segue (rif. art. 7):

- (rif. c.7.1) Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026.
- (rif. c.7.3) Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.
- (rif. c.7.4) Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Nello specifico l'art. 30 dell'MTR-3 (all- A alla Del 397/2025/r/rif e smi) puntualizza quanto segue:

- 30.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:
- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.
- 30.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico

finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite.

- 30.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La Tabella seguente riassume le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2026-29:

Fasi / Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di verifica
A. La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori	A.1. Acquisizione dei dati contabili al Comune/Gestore mediante template strutturati
	A.2. Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati
	A.3. Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi
	A.4. Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo dell'importo che viene proposto; allocazione cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita
	A.5. Verifica di quadratura (a campione) del bilancio
B. Il rispetto della metodologia prevista dal provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti	B.1. Rispetto generale della metodologia di calcolo
	B.2. Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda)
	B.3. Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro
	B.4. Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative
	B.5. Confronto sui COI-COnew e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti)
	B.6. Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri, tra cui R1, parametro H
	B.7. Determinazione dei conguagli
	B.8. Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie (impiego Tool Arera)
	B.9. Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione
	B.10. Verifica Limite crescita annuale entrate tariffarie Art. 4 395-25 con analisi parametro CRI – Ka, gamma, ecc
	B.11. Verifica corretta attribuzione costi fissi e variabili
	B.12. Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente
	B.13. Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento
	B.14. Rispetto delle tempistiche di validazione
C. Il rispetto dell'equilibrio economico	C.1. Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore
	C.2. Verifica della corretta applicazione delle tariffe di accesso agli impianti ai quantitativi come previsto dal metodo e relativo confronto con costi storici inflazionati in coerenza all'MTR

**RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PEF 2026-29 RIFIUTI IN COERENZA
AL "MTR-3 ARERA 397/2025"**

**ARLIR
16/07/2026**

finanziario del gestore	C.3. Analisi puntuale dei benefici derivanti da proventi della vendita di materiale ed energia (AR _a) e dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR _{SC,a}) (benefici reali euro/ton e flussi previsionali)
	C.4. In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC
D. Altre verifiche	D.1. Verifica dei criteri di ripartizione dei costi
	D.2. Evidenza dei criteri di semplificazione adottati
	D.3. Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti
	D.4. Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa
	D.5. Altro (da specificare)
E. Conclusione attività	E.1. Predisposizione finale del Report di Validazione

2 Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2026-29

L'Ambito oggetto della presente relazione è composto dai 32 Comuni della Provincia della Spezia. Sul territorio, dal 30.06.2023 è presente un gestore unico che ad oggi effettua il servizio nei 32 Comuni appartenenti al territorio di competenza della Provincia (sono cessate le gestioni in economia nel corso dell'annualità 2023 per Carrodano, Levante, Varese Ligure e Zignago).

I comuni compresi nell'ambito spezzino sono quindi i seguenti:

Ameglia	Levanto
Arcola	Maissana
Beverino	Monterosso al Mare
Bolano	Luni
Bonassola	Pignone
Borghetto Di Vara	Portovenere
Brugnato	Riccò del Golfo di Spezia
Calice Al Cornoviglio	Riomaggiore
Carro	Rocchetta di Vara
Carrodano	Santo Stefano di Magra
Castelnuovo Magra	Sarzana
Deiva Marina	Sesta Godano
Follo	Varese Ligure
Framura	Vernazza
La Spezia	Vezzano Ligure
Lerici	Zignago

3 Riferimento ETC e Validatore

ARLIR, in qualità di Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica prevista dalla deliberazione 397/2025/R/rif attraverso incarico all'RTI LABELAB S.r.l. - MAGESTI S.r.l. - PERK SOLUTION S.r.l. - PRAGMOS CONSULTING S.r.l. - SMART ENGINEERING S.r.l., società specializzate sul tema gestione rifiuti e regolazione di settore.

4 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili

Ai fini della redazione del PEF 2026-2029:

- ☐ Il gestore ha valorizzato i costi fonte contabile a-2
- ☐ I Comuni hanno valorizzato i costi fonte contabile a-2.

Le attività di verifica e coerenza hanno portato ad una valutazione positiva delle singole poste afferenti alle fonti contabili obbligatorie sia del Comune che del Gestore nel corso di sessioni di validazione effettuate.

5 Attività di valutazione di competenza dell'ETC

5.1 Rispetto generale della metodologia di calcolo

La redazione del PEF 2026-29 dei singoli Comuni è coerente con la disciplina ARERA contenute nei seguenti provvedimenti principali:

I principali provvedimenti di ARERA vigenti sul tema REGOLAZIONE ECONOMICA			
Rif	Titolo	Provvedimento	Nota
1	Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029	Del_397/2025/R/Rif	Nuovo Metodo tariffaria con obblighi per Redazione del Piano Finanziario
2	Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/R/RIF con la quale l'Autorità ha approvato i seguenti documenti, necessari per l'approvazione del PEF Tari 2026-2029:  Allegato_1_-_Tool_di_calcolo_MTR-3_2026-2029  Allegato_2_-_Relazione_di_accompagnamento_2026-2029  Allegato_3_-_Dichiarazione_Veridicità  Allegato_4_-_Dichiarazione_Veridicità_Comuni	Det. 1/DTAC/2025	Contiene Template, Tool ufficiale e chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 397/2025/r/rif (MTR-3)

Con la deliberazione 15/2022/r/rif dal titolo "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", pubblicata nel sito di Arera il 21 gennaio 2022, Arera ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Si tratta di nuove disposizioni che hanno l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale, "deve tenere conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica". Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023.

5.2 Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro

I servizi extra-perimetro in accordo al contratto vigente e alle precedenti approvazioni dei PEF ove presenti sono valorizzati nei singoli Tool.

5.3 Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-3, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono contenuti nei singoli tool e coerenti con i parametri descritti nei paragrafi successivi.

5.4 Coefficiente di recupero produttività

Il confronto tra il costo unitario effettivo (CUEff) e il Benchmark di riferimento è correttamente inserito nel Tool unitamente alle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo e il riciclo conseguiti nell'anno a-2 e degli esiti delle procedure di affidamento, illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X.

5.5 Coefficiente di potenziamento K e CRI

Il parametro K e il parametro CRI sono valorizzati come segue nei singoli Tool in coerenza al seguente prospetto:

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

$$\frac{\Sigma T_a}{\Sigma T_{a-1}} \leq 1 + \rho_a$$

	2026	2027	2028	2029
rpl_a	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
K_a	3,15%	0,72%	1,00%	1,00%
CRI_a	1,59%	0,58%	0,00%	0,00%
ρ_a	6,44%	3,00%	2,70%	2,70%

Il limite alla crescita è definito a livello di ambito contrattuale di ACAM, fermo restando che in presenza di costi regolatori determinati nel tool di calcolo per il singolo ambito tariffario inferiori rispetto all'applicazione del parametro rho, il totale delle entrate tariffarie massime è il valore minore tra i costi regolatori e quelli determinati con il parametro rho (evoluzione canone 2025 con il ho). Il valore finale è determinato nel singolo tool alla voce.

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

Si è proposto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 del MTR-3 e dalla determinazione 1/DTAC/2025, la valorizzazione del coefficiente Ka esclusivamente per la prima annualità del periodo regolatorio 2026-2029, fissandolo al livello del 3,15% (a cui si aggiunge la valorizzazione del fattore CRI). Tale scelta è motivata dalla necessità di sostenere un significativo rafforzamento quali-quantitativo del servizio erogato a livello provinciale di gestione dei rifiuti urbani, resosi indispensabile alla luce delle seguenti evidenze:

- Incremento dei fabbisogni di servizio, connesso a dinamiche territoriali (es. flussi turistici, densità urbana, caratteristiche morfologiche) che richiedono un'intensificazione delle attività di raccolta, spazzamento e igiene urbana;
- Obiettivi di miglioramento delle performance ambientali, in particolare in termini di incremento della raccolta differenziata e riduzione del rifiuto indifferenziato conferito agli impianti. Ciò anche grazie alla realizzazione di investimenti strategici, parzialmente finanziati nell'ambito del PNRR, che comportano un rilevante potenziamento infrastrutturale e logistico del servizio.
- Miglioramento continuo degli standard di qualità tecnica e contrattuale introdotti dalla

regolazione ARERA (TQRIF), che richiede investimenti nell'infrastruttura informatica. Il monitoraggio dei dati consente inoltre all'azienda di verificare le performance delle prestazioni erogate, al fine di conseguire livelli di servizio via via più elevati;

- Esigenze di resilienza e continuità operativa, anche in relazione a criticità pregresse o emergenti (es. eventi straordinari, pressione stagionale, vincoli logistici del territorio).

Il gestore ha proposto la valorizzazione del coefficiente Ka CRI potenziati per la sola prima annualità 2026, anche al fine di avere la copertura dei maggiori oneri già sostenuti negli anni precedenti riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie, nel rispetto delle regole di cui al comma 5.3 del MTR-3, che garantiscano l'equilibrio economico finanziario della gestione.

La determinazione di tale valore è stata quindi effettuata tenendo conto della necessità di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni in essere, assicurando al contempo la sostenibilità del percorso di potenziamento e miglioramento del servizio programmato nel quadriennio di riferimento.

In particolare, la valorizzazione del parametro CRI trova giustificazione nei seguenti elementi: incremento medio del costo del lavoro registrato a partire dal 2025, inserito nei valori CO-ANT che hanno determinato un aumento degli oneri retributivi e contributivi a carico dell'impresa.

5.6 Costi operativi di gestione associati e associati a specifiche finalità (ANT)

I costi inseriti nel Tool sono legati all'adeguamento del costo del lavoro (nuovo contratto) per il gestore, Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing

La scelta del fattore di sharing nel pieno è avvenuta nel rispetto della matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3, del fattore di *sharing* (b) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ($AR_{SC,a}$) e delle linee guida di ARLIR. I valori sono contenuti nel Tool. La scelta dei parametri contenuti nel foglio IN PAR risulta coerente con i criteri metodologici di riferimento.

5.7 Cespiti e costi del capitale

Si dà atto della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale ad opera del/i gestore/i rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

5.8 Conguagli

Per il quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{tot_{TV,a}}$ e $RC_{tot_{TF,a}}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 19 del MTR-3) sia con riferimento ai costi fissi (art. 20 del MTR-3).

Inoltre, per quanto concerne le voci di conguaglio inerenti alla valorizzazione, nelle annualità pregresse ($a-2$), di costi operativi incentivanti (COI), l'Ente territorialmente competente, nel rendicontare i risultati degli interventi per cui i costi in parola sono stati riconosciuti indica, nel caso di mancato raggiungimento dei *target*, la distanza dall'obiettivo sulla base di cui è eventualmente determinata l'entità del recupero a favore dell'utenza. Infine, l'Ente territorialmente competente esplicita i calcoli sottesi all'eventuale valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio I^{2025} (parte variabile e parte fissa).

Con riferimento ai conguagli "provenienti" dai PEF precedenti, si rimanda alla compilazione del prospetto inserito all'interno del foglio IN_COexp-RC-T. I valori pertinenti sono formalizzati nel Tool.

5.9 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

I valori di corrispettivo sono allineati ai valori contrattuale di affidamento.

5.10 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, di applicare, in accordo con il gestore, valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza del loro mancato riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, tenuto conto della necessità di preservare le efficienze conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento e, più nello specifico, della regola secondo cui si assume, nei casi di esperimento di procedure ad evidenza pubblica, che vi sia accordo del gestore, a condizione che i richiamati valori inferiori corrispondano all'offerta economica con cui il gestore si è aggiudicato il servizio. Si rimanda alla compilazione del prospetto inserito all'interno del foglio specifico.

5.11 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.3 del MTR-3 di rimodulare la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita tra le annualità del periodo regolatorio 2026-2029 o anche successivamente al 2029 e comunque entro il termine dell'affidamento, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, dettagliando la pianificazione del recupero delle eccedenze nell'apposita sezione del tool-PEF. Nel caso specifico non è prevista alcuna rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccedono il limite.

5.12 Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie

Il MTR-3 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie. Le casistiche sono previste dal metodo tariffario: in sintesi valutazioni di congruità sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard; valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo; oneri aggiuntivi dovuti all'incremento dei costi dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, equilibrio economico della gestione. Nel caso in esame non è previsto il superamento del limite entrate tariffarie

5.13 Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento

La relazione è stata redatta in coerenza all'MTR-3 e al TOOL di riferimento ARERA allegato alla determina 1/2025-DTAC, di cui seguono i riferimenti:

DETERMINA

07/11/2025

1/2025 - DTAC

Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione...



5.14 Rispetto delle tempistiche di validazione

La validazione è stata effettuata prima dell'approvazione del PEF 2026-29 da parte del Comune.

6 Prezzi Finali

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i prezzi incorporati nel PEF sono allineati ai contratti validi per il 2026 e valevoli con i gestori e pertanto garantiscono la copertura economica degli obblighi contrattuali.

I prezzi risultanti dal PEF finale costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”.

Omissis

2.3 7.9 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 7.8 avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2028;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 giugno 2028.

7.10 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il raggiungimento degli obiettivi, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, possono presentare all'Autorità motivata revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 7.8, comunque nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni di esclusione di cui al comma 30.5 del MTR-3.

7.11 Le valutazioni e le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente in ordine alla quantificazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, del fattore di sharing ba e dei coefficienti $X_{reg,a}$, Ka e CR/a assumono efficacia definitiva in esito all'adozione, ai sensi dei precedenti commi 7.5 e 7.8, delle pertinenti determinazioni, purché nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità, e devono assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo quanto previsto dal comma 30.2 del MTR-3.

7.12 Fermo quanto previsto dal precedente comma 7.11, entro 180 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. Qualora le incoerenze siano tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale ovvero non vengano forniti elementi per superare le gravi carenze riscontrate, l'Autorità dispone l'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria, imponendo i conseguenti conguagli a favore dell'utenza.

7.13 Le predisposizioni tariffarie per le quali il valore del macro-indicatore $R1$ si posiziona nelle classi di mantenimento, che registrano una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%, che risultano conformi agli obblighi di cui al pertinente schema del TQRIF e che valorizzano il parametro Ka negli schemi I e II della tabella di cui al comma 5.2 del MTR-3 sono soggette ad approvazione diretta da parte dell'Autorità. Con riferimento a tali predisposizioni l'Autorità, verificata la completezza del corredo di atti trasmessi e la presenza della autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000 attestante il pieno rispetto della regolazione dell'Autorità, provvede ad adottare l'atto di approvazione entro 90 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9.

7.14 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

7 Esito attività di validazione e parametri R1, R2, H

La presente relazione costituisce il documento conclusivo del mandato finalizzato ad effettuare il supporto all'attività di validazione prevista al punto 7.4 della deliberazione n° 397/2025/r/rif dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'Art. 30 dell'Allegato A alla citata delibera.

L'attività di supporto alla validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima. La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente società per effettuare la validazione del PEF trasmessoci in più riprese, i contenuti dei documenti analizzati e gli esiti delle valutazioni/validazioni effettuate sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del Comune o del Gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, lo scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. Nello specifico è stata verificata:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

È stata inoltre verificata la presenza delle Dichiarazioni di veridicità dei dati trasmesse e acquisite agli atti dell'Ente Territorialmente Competente.

Si evidenzia che i documenti predisposti dal Comune e dal Gestore sono conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 397/2025/R/rif.

Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni la scrivente rilascia la presente relazione per la validazione individuando un valore di PEF anno 2026 anni successivi coerente con prospetti successivi.

**RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PEF 2026-29 RIFIUTI IN COERENZA
AL "MTR-3 ARERA 397/2025"**

ARLIR
16/07/2026

	2026			2027			2028			2029		
Riferimento Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione delta	Gestore	Comune	Totale	Gestore	Comune	Totale	Gestore	Comune	Totale	Gestore	Comune	Totale
ARCOLA-AII-1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev1.xlsx	1.561.578	324.794	1.886.372	1.598.225	344.826	1.943.051	1.586.322	409.192	1.995.514	1.582.861	429.614	2.012.476
BONASSOLA-AII-1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev1.xlsx	440.823	156.043	596.866	436.913	177.887	614.800	431.109	174.803	605.913	430.229	170.430	600.659
BORGHETTO DI VARA-AII-1_MTR-3_2026-2029-ETC.xlsx	154.379	25.557	179.936	159.018	26.325	185.343	163.311	27.036	190.347	167.721	27.766	195.487
DEIVA-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029-Rev1.xlsx	682.275	101.980	784.255	702.775	105.044	807.819	721.750	107.880	829.630	741.238	110.793	852.030
LA SPEZIA-AII_1_MTR-3_2026-2029-ETC-TP-Rev2.xlsx	27.056.568	46.657	27.103.225	27.720.056	57.785	27.777.841	27.652.372	57.785	27.710.157	26.592.528	57.785	26.650.313
LUNI-AII_1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev1.xlsx	1.451.379	258.593	1.709.971	1.494.988	266.362	1.761.350	1.535.353	273.554	1.808.907	1.519.309	258.595	1.777.903
MONTEROSSO-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029.xlsx	1.369.983	-	1.369.983	1.411.146	-	1.411.146	1.449.247	-	1.449.247	1.488.377	-	1.488.377
PORTOVENERE-AII_1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev4.xlsx	1.562.318	595.355	2.157.673	1.609.261	613.244	2.222.504	1.554.102	728.410	2.282.512	1.548.606	795.533	2.344.140
RIOMAGGIORE-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029.xlsx	1.294.744	-	1.294.744	1.333.647	-	1.333.647	1.369.655	-	1.369.655	1.406.636	-	1.406.636
ROCCHETTA DI VARA-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029.xlsx	173.383	56.581	229.964	178.592	58.281	236.873	183.414	59.855	243.269	188.367	61.471	249.837
SANTO STEFANO-AII_1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev1.xlsx	1.627.932	947.455	2.575.387	1.676.846	975.923	2.652.770	1.722.121	1.002.273	2.724.394	1.699.656	1.098.297	2.797.953
SARZANA-AII-1_MTR-3_2026-2029-PEF-ETC.xlsx	6.491.805	1.280.524	7.772.329	6.686.863	1.319.000	8.005.863	6.867.408	1.354.613	8.222.021	7.052.828	1.391.187	8.444.016
VERNAZZA-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029-Rev1.xlsx	663.343	-	663.343	683.274	-	683.274	701.723	-	701.723	720.669	-	720.669

Il Referente RTI LABELAB S.r.l.
Ing. Giovanni MONTRESORI


labelab
Labelab Srl - C.F./P.I. 02451361207

COMUNE DI SARZANA
Protocollo di Partenza N. 340898/2026 del 10/07/2026
Allegato 12 - Class. 4629 - Copia Documento

Codice Pratica DEC/139/2026

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 139 del 16 luglio 2026

Oggetto: Presa d'atto dei risultati delle analisi del supporto tecnico specialistico dell'operatore economico RTI Labelab in relazione alla validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 relativo agli ambiti tariffari dei Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA, ai sensi del MTR-3, allegato A della Deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF.

IL DIRETTORE

VISTA E RICHIAMATA la L.R. n. 13 del 29 giugno 2023 con cui è stata istituita, a far data dal primo luglio 2023, l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR) al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità del sistema di Governo delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani e di garantire la separazione delle funzioni amministrative di regolazione, indirizzo e controllo da quelle di gestione ed erogazione dei servizi in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 29/01/2026, avente ad oggetto "Nomina del Direttore dell'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR), con cui è stata nominato il Dott. Sergio Tommasini quale Direttore di ARLIR a far data dal 1° febbraio 2026;

VISTO in particolare l'art. 1 della L.R. n. 13/2023:

- comma 5 lett. d) che attribuisce ad ARLIR le *"funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti, inclusa la determinazione delle tariffe, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e in attuazione degli indirizzi definiti dal Comitato d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014"*;
- comma 9, che stabilisce che: *"Il Direttore ha la rappresentanza legale di ARLIR, la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa"*;
- comma 13, che stabilisce che: *"Il Direttore adotta tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia [omissis]"*;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *«Norme in materia ambientale e ss.mm.ii»*;

VISTO il Decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante *«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»*;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra cui la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di*

natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

RICHIAMATI:

- la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1 “*Norme in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*” – come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 12 (“*Disposizioni di adeguamento della normativa regionale*”) – ed in particolare:
 - l’art. 14 comma 1, che dispone – ai fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti – l’individuazione dell’ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana e delle tre province liguri;
 - l’art. 15 che individua nella Regione Liguria l’Autorità d’Ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, operante attraverso un Comitato costituito da:
 - a) il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato;
 - b) gli Assessori regionali competenti;
 - c) il Sindaco della Città Metropolitana o un suo delegato;
 - d) i Presidenti delle province o loro delegati;
- il D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 avente ad oggetto il “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”;

VISTE:

- la Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF recante “*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029*” e il relativo Allegato A e in particolare l’art. 30 di tale allegato che ascrive i compiti di validazione del PEF all’Ente Territorialmente Competente;
- la Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF, integrata e modificata dalle Deliberazioni 133/2025/R/RIF, 176/2025/R/RIF e 355/2025/R/RIF recante “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*” e in particolare delle componenti UR_{1,a}, UR_{2,a} e UR_{3,a};
- la Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025 con cui ARERA ha approvato, tra gli altri, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029, rendendo disponibile il tool di calcolo e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 387/2023/R/RIF il cui Allegato, aggiornato con la Deliberazione 374/2025/R/RIF, definisce, tra gli altri, gli indicatori di efficienza e qualità della raccolta differenziata;
- la Deliberazione ARERA del 4 novembre 2025, n. 480/2025/R/RIF che ha individuato gli adeguamenti monetari e finanziari ai sensi del MTR-3 e, in particolare, il tasso di inflazione programmata, il deflatore degli investimenti fissi lordi, i valori dei tassi di remunerazione del capitale WACC_a, WACC_{RID,a} e del parametro Kd_a^{real} per la remunerazione delle immobilizzazioni in corso LIC_a;
- il Decreto del Dirigente del Settore gestione integrata dei rifiuti n. 4542/2025 avente ad oggetto “*L.R. 23/2007, art.5. Approvazione risultati della raccolta differenziata raggiunta da Province, Città Metropolitana e Comuni liguri nell’anno 2024 e l’accertamento delle quantità di rifiuto indifferenziato eccedente la percentuale del 35 per cento in peso rispetto al totale del rifiuto prodotto per l’anno 2024 dai Comuni della Liguria con determinazione del contributo dovuto a Regione ai sensi dell’art.1 della L.R. 20/2015*”;

PREMESSO che il Metodo tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio allegato A della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, all’art.1 definisce l’Ente territorialmente Competente o ETC come l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito e operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

CONSIDERATA la Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, di cui sopra che prevede in particolare:

- all'art. 29.1 dell'Allegato A, che: *"Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'Articolo 8, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 18";*
- all'art. 30 del medesimo Allegato quanto di seguito riportato:
 - 30.1 *"Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata del gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:*
 - a) *della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
 - b) *del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*
 - 30.2 *L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite;*

CONSIDERATA altresì la Deliberazione ARERA del 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023;

VISTO il Contratto di Servizio con cui è stato affidato all'operatore economico Acam Ambiente Spa, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, corrispondente al Bacino "Spezzino" dei Comuni appartenenti alla Provincia di La Spezia.

RILEVATO che la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) risulta propedeutica, o comunque collegata, alla approvazione della TARI da parte dei Comuni, che restano titolari ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 in base al quale *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti disposizioni in materia";*

RILEVATO, altresì:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della L. n. 147 del 27/12/2013 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (Legge di stabilità 2014), che a far data dal 1° gennaio 2014, istituisce la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la L. n. 15 del 25/02/2022, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislative"* la quale, tra l'altro, ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 677, L. 30/12/2025, n. 199, che ha modificato l'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, a decorrere dall'anno 2026 il termine del 30 aprile per l'approvazione dei piani finanziari, di cui al punto precedente, viene differito al 31 luglio;

CONSIDERATO che con la L.R. del 29 giugno 2023 n. 13, le funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti sono trasferite ad ARLIR;

RILEVATO che, per le attività connesse alla validazione dei Piani Economici Finanziari 2026-2029 dei Comuni facenti parte dell'intero territorio ligure:

- ARLIR si è avvalsa del supporto tecnico specialistico dell'operatore economico RTI Labelab, soggetto aggiudicatario della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;
- l'RTI di cui sopra ha predisposto una piattaforma di interscambio documentale al fine di consentire la disponibilità dei files e documenti da visionare e rielaborare ai fini regolatori, sulla base di quanto trasmesso dai singoli Comuni e Gestori dei servizi di gestione rifiuti urbani;
- con nota pec del 10 febbraio 2026 ARLIR, nella sua qualità di ETC, ha invitato i Comuni e i Gestori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, previa attività di formazione attraverso webinar dedicati, a trasmettere tutta la documentazione richiesta ai fini della validazione tramite la piattaforma cloud di interscambio di cui sopra;
- detta piattaforma cloud ha garantito la tracciabilità e la certificazione dell'intero processo di validazione;
- in ossequio all'art. 7.4 della Deliberazione 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif, si è garantita una procedura partecipata con il gestore ed i Comuni interessati, con contestuale condivisione della documentazione, motivando agli operatori le scelte adottate, ai fini del *"rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite"*,

DATO ATTO altresì che, ai fini del procedimento di validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029, sono stati acquisiti agli atti di ARLIR, così come trasmessi dai gestori sulla Piattaforma documentale:

- il Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029 grezzo trasmesso dal Gestore Acam Ambiente Spa;
- i Piani Economici Finanziari quadriennali 2026-2029 grezzi trasmessi dai Comuni interessati;
- la Relazione di accompagnamento redatta dal Gestore Acam Ambiente Spa secondo lo schema di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025;
- la Dichiarazione di veridicità del Gestore Acam Ambiente Spa, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000;
- le Relazioni di accompagnamento redatte dai Comuni interessati secondo lo schema di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025
- le Dichiarazioni di veridicità dei Comuni interessati rese ai sensi del d.P.R. 445/2000;

DATO ATTO che, nei Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA, la società Acam Ambiente Spa opera in qualità di Gestore del servizio integrato rifiuti per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati e spazzamento e lavaggio. La società gestisce la Tariffa Corrispettiva all'utenza in 10 dei 32 Comuni della Provincia; nei restanti 20 i Comuni svolgono il servizio di attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;

CONSIDERATO che:

- le proposte di Piano Economico Finanziario sono state valutate attraverso il supporto tecnico-specialistico dell'operatore economico RTI Labelab ai sensi delle citate deliberazioni ARERA, operando in particolare:
 - la validazione dei costi rendicontati dai Gestori e dai Comuni (Acam Ambiente Spa e i Comuni interessati);
 - la stratificazione dei cespiti dichiarati dai Gestori;
 - la verifica dei costi massimi ammissibili, determinati ai sensi del MTR-3;
 - la determinazione di quanto di competenza di ARLIR in quanto ETC, come puntualmente descritto e motivato nella allegata relazione di validazione, e in particolare:
 - i fattori che determinano il limite di crescita annuale del piano finanziario (p_a , X_a , K_a , e CRI);

- le componenti previsionali incentivanti (CO_{new} , e COI);
- le componenti previsionali associate a specifiche finalità ($CTS\Delta^{exp}$, CO_{116} , CQ e CO_{ANT});
- il fattore di *sharing* (b);
- i cespiti e costi di capitale;
- i conguagli;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario;
- la rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo;
- la rimodulazione dei conguagli;
- la rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale;
- il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie;

DATO ATTO che, con riferimento al limite annuale di crescita delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-3, il Piano Economico Finanziario 2026-2029 presenta i seguenti esiti: non emergono superamenti del limite, come risultante dal Tool MTR-3 2026-2029 e dalla relativa Relazione di accompagnamento;

DATO ATTO, altresì, che non emergono importi eccedenti il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie per le annualità 2026-2029;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario è comprensivo dei costi operativi (Titolo III MTR-3) e dei costi d'uso del capitale (Titolo IV MTR-3) previsti nel perimetro della regolazione;

RICHIAMATI, pertanto, gli atti che compongono la predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029 dei Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA ai sensi della sopra richiamata Determinazione ARERA del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025, ed in particolare:

- Piano Economico Finanziario (PEF) nel formato "Tool di calcolo MTR-3 2026-2029 ETC" (Allegato 1);
- Relazione di accompagnamento al PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 e Report di Validazione (Allegato 2);
- Relazione di accompagnamento dei gestori;
- Dichiarazione di veridicità del Gestore operativo;
- Dichiarazione di veridicità dei Comuni, nei casi previsti dalla regolazione ARERA.

RITENUTO che il PEF così predisposto non indica fattori che generano squilibrio economico finanziario nelle gestioni;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore, ai sensi della L. n. 190/2012, art.12 comma 42 e della L. 241/1990 art. 6 bis, nel prendere atto delle risultanze dell'analisi del supporto specialistico sopra richiamato, attesta di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente atto;

DATO ATTO che il presente atto non comporta implicazioni finanziarie e patrimoniali per ARLIR;

RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria si è conclusa favorevolmente;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di **prendere atto** delle risultanze delle analisi compiute dal supporto specialistico dell'operatore economico RTI Labelab in relazione all'attività di validazione dei Piani Economici e Finanziari;
2. conseguentemente, di **validare**, sulla base delle predette risultanze, ai sensi del comma 7.4 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, e dell'art. 30 dell'Allegato A MTR-3, in esito alle determinazioni di competenza dell'ETC, il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 per i Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti approvato da ARERA con la medesima Deliberazione, costituito dai seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato 1 – Piano Economico Finanziario (PEF) nel formato "Tool di calcolo MTR-3 2026-2029" approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;
 - Allegato 2 – Relazione di accompagnamento al PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 e Report di Validazione (Allegato 2);
 - Relazione di accompagnamento dei gestori coerente con l'Allegato 2 approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;
 - Allegato 3 – Dichiarazione di veridicità dei Gestori coerente con l'Allegato 3 approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;
 - Allegato 4 – Dichiarazione di veridicità dei Comuni che trasmettono dati ai fini della predisposizione del PEF, coerente con l'Allegato 4 approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025.
3. di **trasmettere** il presente atto ai Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA per gli adempimenti connessi e conseguenti, dando atto che non saranno oggetto di pubblicazione i documenti di cui agli Allegati 3 e 4 relativi alle dichiarazioni di veridicità, a tutela dei dati personali ivi contenuti;
4. di **trasmettere** il presente atto al Gestore Acam Ambiente Spa;
5. di **procedere**, entro i 60 giorni successivi all'adozione delle pertinenti determinazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, alla trasmissione ad ARERA, tramite l'apposita procedura telematica resa disponibile da ARERA nell'area extranet, del Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029, della Relazione di accompagnamento, delle Dichiarazioni di veridicità del gestore e del Comune, nonché delle delibere di approvazione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026, unitamente al presente atto e ad ogni ulteriore atto o informazione richiesti dall'Autorità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.

Il Direttore

Dott. Sergio Tommasini



Firmato digitalmente da:
Sergio Tommasini
DIRETTORE



Genova, data del protocollo

Spett.li

Comune di Arcola

comune.arcola@legalmail.it

Comune di Bonassola

comune.bonassola.sp@halley.it

Comune di Borghetto di Vara

borghettodivara@legalmail.it

Comune di Deiva Marina

comunedeivamarina@halleycert.it

Comune di La Spezia

protocollo.comune.laspezia@legalmail.it

Comune di Luni

segreteria@pec.comune.luni.sp.it

Comune di Monterosso al Mare

protocollo@pec.comune.monterosso.sp.it

Comune di Porto Venere

protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it

Comune di Riomaggiore

segreteria@pec-comunediriomaggiore.it

Comune di Santo Stefano di Magra

protocollo@pec.comune.santostefanodimagra.sp.it

Comune di Sarzana

protocollo.comune.sarzana@postecert.it

Comune di Vernazza

protocollo.comune.vernazza@pec.it

Acam Ambiente spa

acamambiente@pec.gruppoiren.it

Oggetto: procedura di validazione del PEF 26-29: comunicazione esito art. 30.2 MTR-3

Con la presente, si trasmette il Decreto del Direttore n. DEC/139/2026 del 15/07/2026, avente ad oggetto "Presa d'atto dei risultati delle analisi del supporto tecnico specialistico dell'operatore economico RTI

ARLIR- Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti
Sede legale: Via Gabriele D'Annunzio, 1, III piano, 16121, Genova (GE).
e-mail: arlir@arlir.liguria.it Pec: agenzia_arlir@cert.arlir.liguria.it

COMUNE DI SARZANA
Protocollo di Partenza N. 340898/2026 del 10/07/2026
Allegato 1 class. C4a2s: Copia Documento

Labelab in relazione alla validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 relativo all'ambito tariffario dei Comuni di Arcola, Bonassola, Borghetto di Vara, Deiva Marina, la Spezia, Luni, Monterosso al Mare, Porto Venere, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vernazza ai sensi del MTR-3, allegato A della Deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif" e i relativi allegati.

Cordiali saluti.

La Direzione

Arlir – Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti

COMMUNE DI SARZANA
Protocollo di Partenza N. 340898/2026 del 10/07/2026
Allegato 1 class. C4a2s: Copia Documento

Codice Pratica DEC/139/2026

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 139 del 16 luglio 2026

Oggetto: Presa d'atto dei risultati delle analisi del supporto tecnico specialistico dell'operatore economico RTI Labelab in relazione alla validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 relativo agli ambiti tariffari dei Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA, ai sensi del MTR-3, allegato A della Deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF.

IL DIRETTORE

VISTA E RICHIAMATA la L.R. n. 13 del 29 giugno 2023 con cui è stata istituita, a far data dal primo luglio 2023, l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR) al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità del sistema di Governo delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani e di garantire la separazione delle funzioni amministrative di regolazione, indirizzo e controllo da quelle di gestione ed erogazione dei servizi in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 29/01/2026, avente ad oggetto "Nomina del Direttore dell'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR), con cui è stata nominato il Dott. Sergio Tommasini quale Direttore di ARLIR a far data dal 1° febbraio 2026;

VISTO in particolare l'art. 1 della L.R. n. 13/2023:

- comma 5 lett. d) che attribuisce ad ARLIR le *"funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti, inclusa la determinazione delle tariffe, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e in attuazione degli indirizzi definiti dal Comitato d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014"*;
- comma 9, che stabilisce che: *"Il Direttore ha la rappresentanza legale di ARLIR, la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa"*;
- comma 13, che stabilisce che: *"Il Direttore adotta tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia [omissis]"*;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «*Norme in materia ambientale e ss.mm.ii*»;

VISTO il Decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante «*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*»;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra cui la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di*

natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

RICHIAMATI:

- la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1 “*Norme in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*” – come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 12 (“*Disposizioni di adeguamento della normativa regionale*”) – ed in particolare:
 - l’art. 14 comma 1, che dispone – ai fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti – l’individuazione dell’ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana e delle tre province liguri;
 - l’art. 15 che individua nella Regione Liguria l’Autorità d’Ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, operante attraverso un Comitato costituito da:
 - a) il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato;
 - b) gli Assessori regionali competenti;
 - c) il Sindaco della Città Metropolitana o un suo delegato;
 - d) i Presidenti delle province o loro delegati;
- il D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 avente ad oggetto il “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”;

VISTE:

- la Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF recante “*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029*” e il relativo Allegato A e in particolare l’art. 30 di tale allegato che ascrive i compiti di validazione del PEF all’Ente Territorialmente Competente;
- la Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF, integrata e modificata dalle Deliberazioni 133/2025/R/RIF, 176/2025/R/RIF e 355/2025/R/RIF recante “*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*” e in particolare delle componenti UR_{1,a}, UR_{2,a} e UR_{3,a};
- la Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025 con cui ARERA ha approvato, tra gli altri, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029, rendendo disponibile il tool di calcolo e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 387/2023/R/RIF il cui Allegato, aggiornato con la Deliberazione 374/2025/R/RIF, definisce, tra gli altri, gli indicatori di efficienza e qualità della raccolta differenziata;
- la Deliberazione ARERA del 4 novembre 2025, n. 480/2025/R/RIF che ha individuato gli adeguamenti monetari e finanziari ai sensi del MTR-3 e, in particolare, il tasso di inflazione programmata, il deflatore degli investimenti fissi lordi, i valori dei tassi di remunerazione del capitale WACC_a, WACC_{RID,a} e del parametro Kd_a^{real} per la remunerazione delle immobilizzazioni in corso LIC_a;
- il Decreto del Dirigente del Settore gestione integrata dei rifiuti n. 4542/2025 avente ad oggetto “*L.R. 23/2007, art.5. Approvazione risultati della raccolta differenziata raggiunta da Province, Città Metropolitana e Comuni liguri nell’anno 2024 e l’accertamento delle quantità di rifiuto indifferenziato eccedente la percentuale del 35 per cento in peso rispetto al totale del rifiuto prodotto per l’anno 2024 dai Comuni della Liguria con determinazione del contributo dovuto a Regione ai sensi dell’art.1 della L.R. 20/2015*”;

PREMESSO che il Metodo tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio allegato A della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, all’art.1 definisce l’Ente territorialmente Competente o ETC come l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito e operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

CONSIDERATA la Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, di cui sopra che prevede in particolare:

- all'art. 29.1 dell'Allegato A, che: *"Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'Articolo 8, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 18";*
- all'art. 30 del medesimo Allegato quanto di seguito riportato:
 - 30.1 *"Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata del gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:*
 - a) *della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
 - b) *del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*
 - 30.2 *L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite;*

CONSIDERATA altresì la Deliberazione ARERA del 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023;

VISTO il Contratto di Servizio con cui è stato affidato all'operatore economico Acam Ambiente Spa, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, corrispondente al Bacino "Spezzino" dei Comuni appartenenti alla Provincia di La Spezia.

RILEVATO che la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) risulta propedeutica, o comunque collegata, alla approvazione della TARI da parte dei Comuni, che restano titolari ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 in base al quale *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti disposizioni in materia";*

RILEVATO, altresì:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della L. n. 147 del 27/12/2013 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (Legge di stabilità 2014), che a far data dal 1° gennaio 2014, istituisce la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la L. n. 15 del 25/02/2022, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislative"* la quale, tra l'altro, ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 677, L. 30/12/2025, n. 199, che ha modificato l'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, a decorrere dall'anno 2026 il termine del 30 aprile per l'approvazione dei piani finanziari, di cui al punto precedente, viene differito al 31 luglio;

CONSIDERATO che con la L.R. del 29 giugno 2023 n. 13, le funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti sono trasferite ad ARLIR;

RILEVATO che, per le attività connesse alla validazione dei Piani Economici Finanziari 2026-2029 dei Comuni facenti parte dell'intero territorio ligure:

- ARLIR si è avvalsa del supporto tecnico specialistico dell'operatore economico RTI Labelab, soggetto aggiudicatario della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;
- l'RTI di cui sopra ha predisposto una piattaforma di interscambio documentale al fine di consentire la disponibilità dei files e documenti da visionare e rielaborare ai fini regolatori, sulla base di quanto trasmesso dai singoli Comuni e Gestori dei servizi di gestione rifiuti urbani;
- con nota pec del 10 febbraio 2026 ARLIR, nella sua qualità di ETC, ha invitato i Comuni e i Gestori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, previa attività di formazione attraverso webinar dedicati, a trasmettere tutta la documentazione richiesta ai fini della validazione tramite la piattaforma cloud di interscambio di cui sopra;
- detta piattaforma cloud ha garantito la tracciabilità e la certificazione dell'intero processo di validazione;
- in ossequio all'art. 7.4 della Deliberazione 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif, si è garantita una procedura partecipata con il gestore ed i Comuni interessati, con contestuale condivisione della documentazione, motivando agli operatori le scelte adottate, ai fini del *"rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite"*,

DATO ATTO altresì che, ai fini del procedimento di validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029, sono stati acquisiti agli atti di ARLIR, così come trasmessi dai gestori sulla Piattaforma documentale:

- il Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029 grezzo trasmesso dal Gestore Acam Ambiente Spa;
- i Piani Economici Finanziari quadriennali 2026-2029 grezzi trasmessi dai Comuni interessati;
- la Relazione di accompagnamento redatta dal Gestore Acam Ambiente Spa secondo lo schema di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025;
- la Dichiarazione di veridicità del Gestore Acam Ambiente Spa, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000;
- le Relazioni di accompagnamento redatte dai Comuni interessati secondo lo schema di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025
- le Dichiarazioni di veridicità dei Comuni interessati rese ai sensi del d.P.R. 445/2000;

DATO ATTO che, nei Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA, la società Acam Ambiente Spa opera in qualità di Gestore del servizio integrato rifiuti per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati e spazzamento e lavaggio. La società gestisce la Tariffa Corrispettiva all'utenza in 10 dei 32 Comuni della Provincia; nei restanti 20 i Comuni svolgono il servizio di attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;

CONSIDERATO che:

- le proposte di Piano Economico Finanziario sono state valutate attraverso il supporto tecnico-specialistico dell'operatore economico RTI Labelab ai sensi delle citate deliberazioni ARERA, operando in particolare:
 - la validazione dei costi rendicontati dai Gestori e dai Comuni (Acam Ambiente Spa e i Comuni interessati);
 - la stratificazione dei cespiti dichiarati dai Gestori;
 - la verifica dei costi massimi ammissibili, determinati ai sensi del MTR-3;
 - la determinazione di quanto di competenza di ARLIR in quanto ETC, come puntualmente descritto e motivato nella allegata relazione di validazione, e in particolare:
 - i fattori che determinano il limite di crescita annuale del piano finanziario (p_a , X_a , K_a , e CRI);

- le componenti previsionali incentivanti (CO_{new} , e COI);
- le componenti previsionali associate a specifiche finalità ($CTS\Delta^{exp}$, CO_{116} , CQ e CO_{ANT});
- il fattore di *sharing* (b);
- i cespiti e costi di capitale;
- i conguagli;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario;
- la rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo;
- la rimodulazione dei conguagli;
- la rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale;
- il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie;

DATO ATTO che, con riferimento al limite annuale di crescita delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-3, il Piano Economico Finanziario 2026-2029 presenta i seguenti esiti: non emergono superamenti del limite, come risultante dal Tool MTR-3 2026-2029 e dalla relativa Relazione di accompagnamento;

DATO ATTO, altresì, che non emergono importi eccedenti il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie per le annualità 2026-2029;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario è comprensivo dei costi operativi (Titolo III MTR-3) e dei costi d'uso del capitale (Titolo IV MTR-3) previsti nel perimetro della regolazione;

RICHIAMATI, pertanto, gli atti che compongono la predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029 dei Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA ai sensi della sopra richiamata Determinazione ARERA del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025, ed in particolare:

- Piano Economico Finanziario (PEF) nel formato "Tool di calcolo MTR-3 2026-2029 ETC" (Allegato 1);
- Relazione di accompagnamento al PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 e Report di Validazione (Allegato 2);
- Relazione di accompagnamento dei gestori;
- Dichiarazione di veridicità del Gestore operativo;
- Dichiarazione di veridicità dei Comuni, nei casi previsti dalla regolazione ARERA.

RITENUTO che il PEF così predisposto non indica fattori che generano squilibrio economico finanziario nelle gestioni;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore, ai sensi della L. n. 190/2012, art.12 comma 42 e della L. 241/1990 art. 6 bis, nel prendere atto delle risultanze dell'analisi del supporto specialistico sopra richiamato, attesta di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente atto;

DATO ATTO che il presente atto non comporta implicazioni finanziarie e patrimoniali per ARLIR;

RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria si è conclusa favorevolmente;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di **prendere atto** delle risultanze delle analisi compiute dal supporto specialistico dell'operatore economico RTI Labelab in relazione all'attività di validazione dei Piani Economici e Finanziari;
2. conseguentemente, di **validare**, sulla base delle predette risultanze, ai sensi del comma 7.4 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, e dell'art. 30 dell'Allegato A MTR-3, in esito alle determinazioni di competenza dell'ETC, il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 per i Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti approvato da ARERA con la medesima Deliberazione, costituito dai seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato 1 – Piano Economico Finanziario (PEF) nel formato "Tool di calcolo MTR-3 2026-2029" approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;
 - Allegato 2 – Relazione di accompagnamento al PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 e Report di Validazione (Allegato 2);
 - Relazione di accompagnamento dei gestori coerente con l'Allegato 2 approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;
 - Allegato 3 – Dichiarazione di veridicità dei Gestori coerente con l'Allegato 3 approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;
 - Allegato 4 – Dichiarazione di veridicità dei Comuni che trasmettono dati ai fini della predisposizione del PEF, coerente con l'Allegato 4 approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025.
3. di **trasmettere** il presente atto ai Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA per gli adempimenti connessi e conseguenti, dando atto che non saranno oggetto di pubblicazione i documenti di cui agli Allegati 3 e 4 relativi alle dichiarazioni di veridicità, a tutela dei dati personali ivi contenuti;
4. di **trasmettere** il presente atto al Gestore Acam Ambiente Spa;
5. di **procedere**, entro i 60 giorni successivi all'adozione delle pertinenti determinazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, alla trasmissione ad ARERA, tramite l'apposita procedura telematica resa disponibile da ARERA nell'area extranet, del Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029, della Relazione di accompagnamento, delle Dichiarazioni di veridicità del gestore e del Comune, nonché delle delibere di approvazione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026, unitamente al presente atto e ad ogni ulteriore atto o informazione richiesti dall'Autorità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.

Il Direttore

Dott. Sergio Tommasini



Firmato digitalmente da:
Sergio Tommasini
DIRETTORE

COMMISSIONE BILANCIO
Verbale n. 06/2026

L'anno 2026, il giorno 27 del mese di LUGLIO alle ore 15,30 si è riunita la Commissione Bilancio e Affari Istituzionali per l'esame della seguente pratica:

1. MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI;

Sono presenti:

CASINI Beatrice - Presidente – Assente Giustificato
RAVECCA Renzo – Presidente -
CECATI Stefano - Vice Presidente-
AMBROGETTI Sabina – Membro -
RICCI ROSOLINO VICO- Membro- Assente Giustificato
IBERI MATTEO – Membro
PILAMBERTI Luca – Membro – assente giustificato
BERGIAMPIETRI Francesco Membro-
IZZUTO ANDREA-Membro -
ITALIANI Roberto – Membro – Assente

Presidente del Consiglio
RAFFAELLA PLICANTI

Assessore al Bilancio
CARLO RAMPI

Assessore al Commercio
LUCA PONZANELLI

Dirigente dell'Area 2
VALENTINA CHIAVACCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Funzionario ANNA MARIA VESNAVER.

Il Presidente e il Vice presidente, constatata l'esistenza del numero legale dichiarano aperta la seduta e danno la parola per l'illustrazione della pratica :

1.MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI;

RAMPI	Illustra la pratica inerente modifiche al Regolamento comunale della TARI, sostanzialmente le modifica riguardano: - l'Art. n. 23 dove si è ritenuto opportuno precisare di non assoggettare la parte delle concessioni demaniali assegnate come spiaggia libera; - l'Art. n. 24 in merito ai rifiuti assimilati come Secondari che hanno diritto ad una riduzione che non può superare il 30% della quota variabile.
AMBROGETTI	Chiede spiegazioni in merito all'esclusione dal Regolametto degli imballaggi Terziari citando la sentenza della Cassazione che fa invece riferimento agli imballaggi Secondari.
RAMPI	Conferma l'esclusione dei Terziari.
CHIAVACCI	Specifica che il criterio è basato inoltre sui Codici CER, che andranno verificati. Gli Imballaggi Terziari sono considerati rifiuti speciali su dichiarazione dell'utente e



	anche questa verrà verificata. Spezia Risorse ha eccepito che nel precedente Regolamento non era chiaro che fossero ricompresi gli Imballaggi Secondari.
CECATI	Come si stabilisce se sono Terziari o Secondari?
CHIAVACCI	I materiali hanno dei codici CER , inoltre se imballaggi Terziari ma con codici relativi ad imballaggi Secondari , le società definiranno come smaltire.
AMBROGETTI	Chiede quali sono i Rifiuti Speciali
RAMPI	I rifiuti Speciali hanno una disciplina a parte dove vengono applicate agevolazioni sulla base dell'attività svolta e in base all'Art. 9, dove sono classificati in base ai codici CER di origine.
TIBERI	Domanda se è possibile chiedere anche sulla base di cosa si stabilisce se è Secondario o Terziario? E nel caso di trasformazione dell'imballaggio come avviene la classificazione?
RAMPI	Chiederemo un relazione a Spezia Risorse.
AMBROGETTI	Fa presente che potrebbero insorgere problemi di interpretazione, e suggerisce di togliere la modifica per evitare confusione.
RAMPI	Verificheremo se effettivamente può creare confusione ed eventualmente potremmo aggiungere un chiarimento esplicativo.

Alle ore 16,25 il Presidente dopo avere verificato l'assenza di domande da parte dei commissari prosegue la seduta per la sola Commissione Bilancio e dà la parola per l'esame dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Approvazione regolamento;
- Adesione alla "Rottamazione quinquies" – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88/2026

RAMPI	I due punti si rifanno alla stessa norma ma in merito al punto 1. l'Ente ha facoltà di regolamentazione nel punto 2. aderiamo alla normativa statale.
AMBROGETTI	Chiede se aderiamo anche nella modalità?
RAMPI	Conferma e sarà via telematica.
CECATI	Chiede se è previsto uno stralcio?
RAMPI	Non è previsto sul tributo, solo per le Sanzioni ed interessi. Solo lo Stato può decidere eventuali stralci ma è necessaria una norma.
AMBROGETTI	Fa presente che sarebbe necessaria un'ampia divulgazione.
RAMPI	E' concorde, si cercherà di fare una adeguata pubblicità.
AMBROGETTI	Chiede se i tributi che possono essere oggetto di Rottamazione sono gli stessi anche per la Definizione agevolata?
CHIAVACCI	No, i tributi in carico all'Agenzia delle Entrate possono essere oggetto solo della Rottamazione e riguardano il Codice della Strada, gli altri anche della Definizione Agevolata.
RAMPI	Conclude facendo presente che è allegata una relazione con i carichi che potrebbero essere oggetto di Rottamazione e che in ogni caso le somme sono coperte dal fondo Crediti di Dubbia Esigibilità comprensive di sanzioni ed interessi.



3. Variazione assestamento Bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 e verifica del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000.

RAMPI	Illustra la pratica che è volta a verificare il permanere degli Equilibri di bilancio. E' stato verificato, chiedendo agli uffici, se sono insorti Debiti fuori bilancio, verificato con all'Avvocato Civico se il -fondo Contenzioso è sufficientemente capiente e con l'Area 3 se le spese correnti finanziate da Oneri sono coperte. E' stata fatta anche una previsione delgi incassi e calcolato un Risultato d'esercizio presunto che ha dato risultato Positivo. Allegata c'è la Variazione di bilancio di competenza del consiglio Comunale per nuove esigenze segnalate dagli uffici e contenente anche nuove entrate che si sono generate. Voci principali sono in Entrata/Uscita per i Servizi Sociali quali il Progetto EDA-Z, il Distretto Socio Sanitario con n. 2 progetti oltre che per il personale già reclutato dallo Stato, e Concessioni demaniali. Fra le Maggiori Entrate abbiamo anche gli introiti delle Mostre avvenute che vanno a finanziare le spese della Cultura.
CECATI	Chiede cosa è il Progetto EDA- Z?
RAMPI	Chiederemo all'Ufficio competente, anche per gli altri progetti. Le Minori spese più significative riguardano l'abbassametro dell'Aggio di Spezia Risorse dovuto al fatto che hanno iniziato più tardi, al Personale non ancora assunto e al personale in aspettativa che non rientra in servizio presso l'Ente; Un risparmio anche sulla spesa dei servizi cimiteriali che va a coprire altre spese di manutenzione; una maggiore spesa per rimborso sinistri, per potenziamento informatico relativo alle caselle di posta elettronica, spese per l'ufficio legale, segnaletica stradale, notifica sanzioni CDS, sistema di Videosorveglianza, iniziative sportive,spese gestione spiagge, spesa per la sicurezza, il Festival della Mente e la Soffitta nella Strada.

4 Presa d'atto del piano economico finanziario TARI 2026-2027 e approvazione delle relative tariffe per l'esercizio finanziario 2026

RAMPI	Illustra la pratica che prevede un esenzione del 100% con un ISEE fino a € 9.700,00 c.a. ed un esenzione al 50% per un ISEE fino ad € 12.000,00 c.a., fino ad esaurimento delle risorse.
-------	---

Il Vice Presidente alle ore 17,20 dopo avere verificato l'assenza di domande da parte dei commissari, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
F.to. Anna Maria Vesnaver

